

10/03/2021

Versamento del saldo IVA per il 2020 entro il 16 marzo 2021

Scade il 16 marzo 2021 il termine per il versamento, **senza maggiorazioni**, del [saldo IVA](#) che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2020.

Resta ferma la possibilità di effettuare tale versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.

Il versamento del saldo IVA può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo (ex [art. 6](#) del DPR 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (**30 giugno**), maggiorando le somme da versare dello **0,4%** di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo ([art. 17](#) comma 1 del DPR 435/2001).

Il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo l'**ulteriore** maggiorazione dello **0,4%** da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, dunque, il saldo IVA per il 2020 può essere versato entro:

- il **16 marzo** 2021, termine ordinario;
- il **30 giugno** 2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (maggiorazione pari all'1,6%);
- il **30 luglio** 2021, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% applicata sull'importo di cui al punto precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un'**unica soluzione**, il modello F24 deve essere compilato indicando:

- con il codice tributo "6099", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice "0101", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA per il 2020 può essere anche rateizzato in **massimo nove rate mensili** di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2021 ([art. 20](#) del DLgs. 241/97).

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata ([art. 5](#) comma 1 del DM 21 maggio 2009).

In caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato indicando separatamente:

- con il codice tributo "6099", l'importo che deriva dal rapporto fra l'ammontare dell'imposta dovuta (aumentato delle previste maggiorazioni, in caso di differimento rispetto al termine ordinario) e il numero delle rate prescelto;
- con il codice tributo "1668", l'ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.

Anche in questo caso, nella colonna "rateazione" del modello F24, è necessario inserire il codice numerico di quattro cifre che identifica il numero della rata oggetto del pagamento e quello di rate complessivo.

In scadenza i versamenti sospesi dal DL 137/2020

Entro il 16 marzo 2021, occorre versare, fra l'altro, anche:

- l'IVA derivante dalla **liquidazione periodica** relativa al mese di **febbraio** 2021;
- l'intero ammontare (o la prima rata, in caso di rateizzazione) dei versamenti IVA che scadevano nel mese di novembre e dicembre 2020, per i quali si è beneficiato della **sospensione** dei termini prevista dagli [artt. 13-ter](#) e [13-quater](#) del DL 137/2020 (conv. L. [176/2020](#)).